

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 268

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Zaffiri, Leonardi, Micucci, Giancarli, Maggi

presentata in data 31 gennaio 2019

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione incentiva l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio.

Art. 2
(Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale)

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:

- a) il numero di borse di studio indicate agli articoli 3 e 6, il loro ammontare e i criteri per la redazione dei relativi bandi;
- b) il numero dei tirocini curriculari indicati all'articolo 4.

2. L'assegnatario che non conclude il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini ed attività di ricerca, decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa, fino a scadere della stessa.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Art. 3
(Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati)

1. Le borse di studio per tirocini formativi e di orientamento negli ambiti disciplinati da questa legge sono attribuite mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono aver conseguito, da non più di trentasei mesi, una laurea attinente al tirocinio da svolgere ed avere un'età non superiore ai trenta anni.

4. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

5. Per la valutazione delle candidature la Commissione tiene conto dei titoli posseduti indicati dal bando e degli esiti di un colloquio attitudinale.

Art. 4*(Tirocini curriculari)*

1. L'Assemblea legislativa stipula, nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con le Università per l'attivazione di tirocini curriculari volti al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1.

2. Il numero dei tirocini è reso pubblico mediante avviso sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e comunicazione alle Università convenzionate che possono darne pubblicità sui propri siti istituzionali.

3. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di presidenza e composta da un dirigente dell'Assemblea legislativa e da due componenti esterni, scelti tra i docenti delle università convenzionate, di cui uno con funzione di Presidente. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5*(Disciplina dei tirocini)*

1. I tirocini indicati agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa.

2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione assembleare.

3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante trasmette al dirigente cui è assegnato, una relazione sull'attività svolta.

4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento indicato all'articolo 3 ed il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con l'Assemblea legislativa.

Art. 6*(Attività di ricerca)*

1. La Regione promuove attività di ricerca per la valutazione di specifiche politiche regionali mediante una o più delle seguenti azioni:

- a) stipulazione di intese e accordi con le Università interessate per la realizzazione di studi e documenti di valutazione;
- b) conferimento di borse di ricerca di durata non superiore a dodici mesi.

2. Le borse sono attribuite mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura

dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Per accedere alla borsa di studio, il candidato deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale e titolo di studio post-laurea quale master, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, da non più di trentasei mesi in materie attinenti l'oggetto di questa legge ed avere un'età non superiore a trentacinque anni.

4. I bandi di selezione devono indicare il numero delle borse di studio. I bandi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

5. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. Gli accordi indicati alla lettera a) del comma 1 stabiliscono, nel rispetto della normativa statale vigente, le specifiche modalità di realizzazione degli studi e di redazione dei documenti di valutazione. Gli stessi prevedono il concorso della Regione al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Università.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 60.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", relativi alle spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa ed iscritti nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa 2019/2021.

3. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad effettuare le variazioni nel bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa necessarie ai fini della gestione.